

(N. 1546-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1257)

d'iniziativa dei Deputati MARTINELLI e REPOSSI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 FEBBRAIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1951

Ricostituzione dei comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro,
in provincia di Como.

ONOREVOLI SENATORI. — I comuni di San Siro, Sant'Abbondio e Rezzonico, in provincia di Como, con regio decreto 21 giugno 1928, n. 1690 venivano fusi in unico Comune, cui veniva attribuita la nuova denominazione di Santa Maria Rezzonico.

Il provvedimento accentratore, sopprimendo le singole autonomie ha creato serie ragioni di malcontento fra le popolazioni di quei Comuni e delle rispettive frazioni, anche perchè

le più periferiche di esse hanno dovuto sobbarcarsi a gravi disagi logistici, come quelle già del comune di San Siro distanti dalla frazione capoluogo più di quattro chilometri di mulattiera e con una differenza altimetrica di circa 400 metri.

Le singole istanze di ricostituzione di tutti e tre i Comuni soppressi, meritano favorevole accoglimento, sia perchè documentatissime circa il benessere dell'Amministrazione comunale

in carica, di quella provinciale e prefettizia competente, anche in ordine alla autosufficienza finanziaria di tutti e tre gli enti ricostituendi, come per la disponibilità nei medesimi di congruo territorio, dei necessari immobili per i servizi pubblici amministrativi, scolastici e igienico-sanitari, sia perchè verrebbe resa giustizia a quegli abitanti, nella grandissima maggioranza lavoratori e poveri, che hanno atteso prima e salutato poi la caduta del regime eversore come l'avvenimento che avrebbe loro sicuramente restituito un libero e autonomo reggimento comunale. Il distacco della frazione di Molvedo dall'antico comune di San Siro e la relativa incorporazione a quello di Sant'Abbondio è pienamente giustificato da motivi di vicinanza e di generica opportunità.

La I Commissione legislativa della Camera dei deputati ha approvato il decreto legge in sede deliberante. L'esponente relatore interprete della maggioranza della nostra Commissione, ha l'onore di proporVi la votazione del sottoposto disegno di legge, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia pure prescindendo dalla opportunità di correggere la dizione dell'articolo 2, nella penultima riga, ove si legge a proposito del distacco della frazione di Molvedo dal comune di San Siro la dizione: « e resta » incorporata nel contiguo comune di Sant'Abbondio mentre sarebbe più esatta la formula: « . . . per essere » o, meglio, « e viene » incorporata nel nuovo comune di Sant'Abbondio.

DONATI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il comune di Santa Maria Rezzonico è soppresso.

Art. 2.

I comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro fusi nell'unico comune di Santa Maria Rezzonico, con regio decreto 21 giugno 1928, n. 1690, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto, fatta eccezione per la località di Molvedo che viene staccata dal comune di San Siro e resta incorporata nel comune di Sant'Abbondio.

Art. 3.

Il prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai predetti Comuni anteriormente alla loro fusione. Al personale già in servizio presso il comune di Santa Maria Rezzonico, e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.